

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 marzo 2011, presso la sede di Confindustria Chieti in Larghetto Teatro Vecchio n. 4, 66100 Chieti

Tra

Confindustria Chieti

E

C.G.I.L. di Chieti rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Michele Marchioli;
C.I.S.L. di Chieti rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Leo Malandra
U.I.L. di Chieti rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Antonio Cardo,

premessi che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in re/azione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia di Chieti unitamente alle sole aziende associate in qualità di "soci aggregati" alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circo 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 - 2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Chieti.

Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Si precisa, infine che, in considerazione dell'autonomo valore negoziale che assume il presente accordo territoriale e salvo eventuali e successive precisazioni estensive della competente Agenzia delle Entrate, gli effetti dello stesso si produrranno solo nei confronti delle prestazioni espletate in relazione ad incrementi di produttività successivamente alla sottoscrizione dello stesso.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFINDUSTRIA CHIETI


C.G.I.L. - CHIETI


C.I.S.L. - CHIETI


U.I.L. - CHIETI